

ASSOCIAZIONE “RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE”

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita un'Associazione denominata: “RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE” con durata sino al 31 dicembre del 2050 e senza scopo di lucro, regolata a norma delle disposizioni in materia di Associazioni del Codice Civile, di quelle previste dal D.L. 4 dicembre 1997 n.460, della L.R. 14 maggio 1995 n.31 e successive modifiche, nonché del presente Statuto.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in Via Giolitti 36, Torino e sede operativa in Via Giolitti 36, Torino. La sede legale e la sede operativa potranno essere trasferite con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 3

L'Associazione, costituita a supporto delle attività di cooperazione degli associati, si prefigge gli scopi di:

- rappresentare gli interessi della Rete e degli associati nei confronti delle istituzioni, di altre realtà italiane ed internazionali;
- svolgere attività di ricerca, studio, riflessione, confronto, progettazione e valutazione su tematiche di interesse degli ecomusei;
- lavorare in rete per ottimizzare azioni e risorse ed essere più efficaci ed efficienti;

ed a titolo esemplificativo si elencano le seguenti azioni:

- favorire la collaborazione e il confronto con gli enti locali (Regione, Province, Comuni, ecc), anche partecipando a tavoli di lavoro e di valutazione, per la definizione delle politiche e delle programmazioni di settore;
- relazionarsi e cooperare con il Laboratorio Regionale degli Ecomusei per realizzare attività e iniziative di sistema (formazione, comunicazione, promozione, valutazione);
- attuare iniziative di interscambio e di collaborazione con eventuali altre realtà ecomuseali;
- promuovere, con una costante ed efficace campagna informativa, la conoscenza della tematica ecomuseale, concernente non solo le attività ed i progetti della rete e degli ecomusei aderenti, ma in generale i temi e le questioni ecomuseali in continua evoluzione sia a livello nazionale sia internazionale;
- favorire lo scambio di esperienze e conoscenze;
- facilitare il trasferimento di buone pratiche;
- disporre di occasioni di confronto e di dibattito su temi e problematiche di interesse comune;
- concertare e realizzare le iniziative e le azioni comuni da intraprendere a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

Possono essere soci dell'Associazione gli Ecomusei aventi sede e che svolgano attività in Piemonte, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari:

sono soci ordinari i soci fondatori, sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e quegli altri Ecomusei del Piemonte, che verranno ammessi come soci ai sensi del presente Statuto.

b) Soci onorari o sostenitori:

sono soci onorari o sostenitori le persone, enti o istituzioni, italiane o straniere, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto e rappresentanza.

ARTICOLO 5

L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, sentito il parere del Comitato Tecnico che relaziona in merito al possesso dei requisiti del richiedente. La richiesta di adesione deve essere formalmente deliberata dall'organo esecutivo dell'ente richiedente.

Gli ecomusei richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti definiti dal regolamento per l'ammissione, che verrà adottato dall'Assemblea.

ARTICOLO 6

Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alla nomina delle cariche elettive degli organi dell'Associazione e tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I regolamenti interni verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, proposta di esclusione.

Nel caso di soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, verrà sospeso il loro diritto di voto negli organi sociali fino al momento della regolarizzazione della loro posizione, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di applicare le ulteriori sanzioni di cui al paragrafo precedente.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

I soci richiamati, diffidati o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Ciascun socio che intenda recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione al Presidente con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

Con il recesso decadono tutti gli eventuali rappresentanti dell'ente recedente negli organi dell'Associazione, che l'Assemblea provvederà a sostituire al più presto.

Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata nell'anno in corso.

ARTICOLO 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci
- da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi in riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- dai rimborsi percepiti a qualsiasi titolo;
- dai proventi di eventuali attività marginali di carattere commerciale o produttivo;
- ogni altro tipo di entrata.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di Associazione annuale.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ARTICOLO 8

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

| Le cariche sociali non sono retribuite, fatti salvi eventuali rimborsi per spese autorizzate e documentate.

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il trenta aprile.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente, nei casi previsti dallo statuto o in base alle necessità, ovvero se richieste da un terzo dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci, con un preavviso di almeno 15 giorni, con lettera raccomandata o con quegli altri mezzi eventualmente previsti dal regolamento.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci, e deliberano a maggioranza dei voti.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

E' però richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, e la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati per sciogliere l'Associazione, deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio e nominare i liquidatori.

ARTICOLO 11

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ARTICOLO 12

L'Assemblea, costituita dai legali rappresentanti degli ecomusei soci o loro delegati, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e nomina altresì un segretario, anche non socio.

Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- delinea le linee generali di azione dell'Associazione per ogni esercizio sociale, ed approva il programma di lavoro presentato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo, decidendo l'utilizzo degli eventuali proventi, tenendo presente l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- elegge il Presidente e il vice Presidente del Consiglio Direttivo, aventi anche la funzione di Presidente e vice Presidente dell'Assemblea, gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva i regolamenti interni;
- nomina i soci onorari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei sostituti di eventuali membri degli organi sociali dimissionari, qualora l'Assemblea ordinaria non possa essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni. I sostituti così eletti scadranno insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina;
- su tutti quegli argomenti di carattere urgente per i quali viene richiesta la convocazione di un'Assemblea straordinaria da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 14

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di impedimento le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente. Nel caso di dimissioni anticipate del Presidente, sostituisce il vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal vice Presidente, eletti tra i legali rappresentanti dei soci, e da un numero dispari di membri variabile da cinque a nove secondo la determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, scelti tra i componenti del Comitato Tecnico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Presidente è eleggibile per soli 2 mandati consecutivi.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ordinaria, con particolare riguardo al programma di lavoro annuale;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote sociali annuali;
- proporre all'Assemblea le quote di iscrizione all'Associazione da richiedere ai nuovi soci una tantum, oltre alla quota sociale di competenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un tesoriere che cura la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, e che è preposto alla cura degli altri atti amministrativi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal vice Presidente, di sua iniziativa, o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trascrivere sull'apposito libro verbali, che viene sottoscritto dal Presidente e da un altro membro del consiglio stesso, chiamato di volta in volta a fungere da segretario.

ARTICOLO 16

Il Comitato Tecnico è composto dai Coordinatori degli ecomusei o loro delegati.

Il Comitato Tecnico ha il compito di garantire una presenza attiva ed equilibrata nell'attività sociale di tutti i soci e di svolgere un ruolo privilegiato di elaborazione di pareri e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, particolarmente in merito a:

- contenuti culturali dell'azione dell'Associazione;
- progetti specifici di sviluppo dell'Associazione;
- indicazioni relative al programma di lavoro dell'Associazione;
- valutazione delle attività svolte dall'Associazione.

Il Comitato Tecnico elegge un proprio Presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni, annotandole in apposito registro.

L'organizzazione del Comitato Tecnico, che può costituire commissioni ad hoc al suo interno eventualmente con la partecipazione di non soci, è demandata ad apposito regolamento.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori dei conti, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri, variabile da uno a tre, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, e comunque al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Al Collegio spetta la vigilanza, attuata attraverso periodiche verifiche, sulla regolarità sia formale che sostanziale della contabilità e degli adempimenti amministrativi, sulla conduzione dell'Associazione.

I verbali del Collegio dei Revisori sono scritti su apposito libro verbali; il Collegio redige annualmente una relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione, sui casi di lite tra i soci, oltre che su quant'altro il Consiglio Direttivo o il singolo socio riterranno di sottoporrgli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dallo statuto e dai regolamenti.

Le decisioni dei Proviviri sono annotate su apposito libro verbali e sono inappellabili.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 10 del presente statuto; l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Ai fini sopraindicati, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.